



CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI

ATTO N. DEL 252

Torino, 20/04/2022

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Francesco TRESSO

Paolo MAZZOLENI

Jacopo ROSATELLI

Gabriella NARDELLI

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Giovanna PENTENERO - Rosanna PURCHIA - Carlotta SALERNO

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA.

OGGETTO: DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI SULLA PARTECIPAZIONE ALLE
SEDUTE DI GIUNTA IN PRESENZA ED IN VIDEOCONFERENZA

Visto l'art. 117 Costituzione, secondo il quale *“I Comuni, la Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*;

Visto l'art. 7 del Testo unico degli Enti locali che testualmente dispone: *il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare (...) per il funzionamento degli organi ...”*.

Visto l'art. 6 del Testo unico Enti locali il quale prevede che *“Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente (...) e i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente”*;

Preso atto che l'entrata in vigore dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 ha previsto che *“al fine di*

contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità”, riconoscendo così la possibilità, da parte dei componenti dei propri organi, di partecipare alle sedute in modalità telematica anche in assenza di previa regolamentazione. La ratio legis dell’articolo appena citato, dunque, era quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati ovviamente alla sicurezza e alle prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista.

Viste le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che prevedono che le pubbliche amministrazioni, *“nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione. Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione”*.

Richiamato il Decreto sindacale prot.n. A0005 del 23 marzo 2020 adottato durante il periodo emergenziale e scaduto in data 1 aprile 2022;

Vista la Circolare n. 33/2022 del 19/04/2022 con la quale il Ministero degli Interni ha precisato che *“gli Enti locali possano, nell’ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità con certezza dei partecipanti, sicurezza e protezione dei dati personali, nonché adeguata pubblicità delle sedute e regolare svolgimento delle stesse: criteri anche richiamati nell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 succitato, come condizioni per il ricorso alle modalità non in presenza, che si ritiene valgano anche al di là del periodo emergenziale. A tal fine si ritiene necessaria l’adozione di un apposito regolamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 TUEL succitato (che tenga conto anche delle peculiarità dei diversi organi degli Enti locali), in quanto la possibilità di utilizzare la modalità di riunione in videoconferenza, in assenza di una specifica disciplina regolamentare, che ne preveda e disciplini l’impiego anche in via ordinaria, era consentita e giustificata solo dalla disciplina normativa emergenziale, ora non più in vigore”*.

Ritenuto, alla luce di quanto premesso, di disciplinare la presenza e lo svolgimento ordinario delle riunioni di Giunta mediante previsione regolamentare approvata dal medesimo organo cui compete la potestà in materia;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di disciplinare il funzionamento delle sedute di Giunta Comunale secondo le modalità di seguito indicate:

1) la partecipazione alle riunioni della Giunta avviene in presenza, in videoconferenza o in modalità mista (presenza e videoconferenza), comunque in modo sincrono, con la possibilità anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Generale i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire a distanza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, con l'utilizzo di webcam e microfono idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza in luoghi diversi. In ogni caso, tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione della Giunta Comunale, anche con avviso verbale.

La seduta della Giunta Comunale avviene esclusivamente tra Sindaco e Assessori e con la presenza del Segretario Generale e dell'eventuale personale autorizzato, in seduta segreta senza forme di pubblicità (i partecipanti in videoconferenza devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza).

Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede del Comune di Torino.

2) le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza assicurano:

- a. la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
- b. la massima sicurezza possibile del sistema;
- c. la possibilità immediata per tutti i partecipanti della riunione di: percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo la possibilità di partecipazioni segrete; intervenire nella discussione; effettuare una votazione palese;

3) per la validità dell'adunanza in videoconferenza (piena o mista) restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza, così come per i quorum deliberativi, da accertare tramite verifica oculare delle presenze e relativa attestazione a verbale.

Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video, o in altre modalità telematiche, garantisca al Sindaco e al Segretario Generale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio o video o altra modalità telematica, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della

votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

4) la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa agli Assessori indicativamente entro il giorno precedente la seduta mediante l'invio di una e-mail all'indirizzo dell'Assessore assegnato dall'Amministrazione, nonché mediante il collegamento al sistema di gestione documentale degli atti utilizzato presso il Comune. La presentazione di eventuali documenti ulteriori può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.

5) In caso di temporanea disfunzione dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante verifica del Segretario Generale, o del suo vicario, e secondo le modalità indicate nel presente provvedimento;

6) la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Generale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza piena ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza o in presenza presso la Sede comunale (mista); la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco nell'ora di chiusura.

7) il Segretario Generale attesta la presenza dei componenti della Giunta compreso il momento del voto, in funzione delle competenze, ex art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario Generale darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

2. di dichiarare, attesa l'urgenza, motivata dalla necessità di poter adottare al più presto la modalità della seduta in forma mista (presenza e/o videoconferenza) anche dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del T.U.E.L. approvato con d.Lgs. n. 267/2000.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
Flavio Roux

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Paolo Lubbia

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Paolo Lubbia